

ELISABETTA CANEVINI

**LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA
PENA NELL'ESPERIENZA DEL TRIBUNALE
DI MILANO**



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Isbn 9788828826347

Estratto al volume:

**LE MISURE SOSPENSIVO-PROBATORIE
ITINERARI VERSO UNA RIFORMA**

a cura di
EMILIO DOLCINI e ANGELA DELLA BELLA

2020

LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA NELL'ESPERIENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

di ELISABETTA CANEVINI

SOMMARIO: 1. L'istituto. — 2. La sua evoluzione verso la funzione riparatoria. — 3. Gli interventi relativi a specifiche categorie di reato. — 4. Il termine per l'adempimento degli obblighi. — 5. Gli effetti dell'inottemperanza. — 6. L'applicazione dell'istituto nella fase decisoria, la casistica del Tribunale di Milano. — 7. La verifica nella fase esecutiva mediante incidente di esecuzione, casistica.

1. L'istituto.

L'istituto della sospensione condizionale della pena, di origine anglosassone, trova le proprie radici nella legge Ronchetti del 26 aprile 1904, per essere poi inserito nel Codice Rocco come strumento di intervento sulle pene detentive brevi.

Nel corso della sua storia applicativa, la sospensione condizionale della pena ha subito un notevole processo evolutivo, divenendo oggetto di continui interventi riformatori.

In origine era applicabile soltanto a chi avesse riportato una condanna a pena non superiore ai sei mesi, per poi giungere sino al livello attuale di applicazione alle pene non superiori ai due anni.

La *ratio* dell'istituto risiede nella volontà del legislatore di non applicare la pena detentiva nei confronti di soggetti alla prima esperienza giudiziaria o comunque nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne a pene non particolarmente elevate.

L'istituto è descritto nelle sue linee fondamentali dall'art. 163 codice penale, che prevede la possibilità di mantenere sospesa l'esecuzione della pena per un tempo pari a 5 anni per i delitti ed a 2 anni per le contravvenzioni, allo spirare dei quali il reato è estinto (art. 167 c.p.).

Di regola, il beneficio è applicabile laddove sia stata pronunciata sentenza di condanna alla pena della reclusione o dell'arresto (sola o congiunta a pena pecuniaria) per un tempo non superiore a due anni.

Sono poi previste ipotesi speciali per particolari categorie di soggetti: *a)* per l'infraventunenne e l'ultrasettantenne il margine di pena compatibile col beneficio è esteso alla pena sino ad anni 2 e mesi 6; *b)* per il minore degli anni diciotto il beneficio può trovare applicazione anche in caso di irrogazione di una pena non superiore a 3 anni.

Come si è detto, di regola la sospensione della pena ha durata di 5 anni, tuttavia, nel 2004 il legislatore ha introdotto una nuova forma di sospensione condizionale *breve*. Infatti, la l. 145/2004 ha stabilito che se la pena è contenuta in un anno di reclusione, la sospensione condizionale può essere limitata ad un anno, al termine del quale si produce l'effetto estintivo in due ipotesi: 1) qualora il danno sia stato integralmente riparato prima della sentenza di primo grado mediante il risarcimento o le restituzioni; 2) quando l'imputato si sia adoperato spontaneamente, prima della sentenza di primo grado e fuori dai casi di cui al co. 4 dell'art. 54 c.p., per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili.

Oltre al presupposto formale, legato all'ammontare della pena detentiva inflitta, del quale si è detto, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena si fonda su 2 ulteriori presupposti, di carattere soggettivo.

a) Il giudizio di prognosi favorevole in sede di condanna.

Il giudice di cognizione può sospendere l'esecuzione della pena se, valutati i parametri di cui all'art. 133 c.p., sia possibile formulare un giudizio prognostico positivo, cioè sia possibile fondatamente affermare che il soggetto "*si asterrà dal commettere ulteriori reati*" (art. 164 co. 1 c.p.). I criteri di valutazione prognostica poggiano sulla capacità a delinquere del soggetto, sulla condotta tenuta durante il processo, sull'esistenza di precedenti penali ed ancora sulla gravità del fatto, sull'entità del danno, sull'intensità del dolo o sul grado della colpa.

b) L'assenza delle condizioni ostative individuate dall'art. 164 co. 2 e 4 c.p.

Non possono accedere alla sospensione condizionale coloro i quali abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto; coloro i quali siano stati dichiarati delinquenti o contravventori abituali o professionali; coloro ai quali sia stata applicata una misura di sicurezza personale in forza di un giudizio di pericolosità sociale; chi abbia già usufruito dell'istituto una prima volta.

Ancora da segnalare che l'ultimo comma dell'art. 164 c.p. amplia lo spazio operativo della concedibilità della sospensione della pena, in deroga al principio poco prima fissato dal comma 2 n. 1) nel caso in cui la pena inflitta con la precedente condanna e quella *irroganda*, sommate, non superino i li-

miti di cui all'art. 163 c.p. In ogni caso la sospensione condizionale non può mai essere concessa più di due volte.

Nel periodo durante il quale ha corso la sospensione della pena, il condannato non deve commettere un ulteriore delitto o una contravvenzione della stessa specie. Se tale condizione negativa si verifica, il reato è estinto e non ha luogo l'esecuzione della pena (art. 167 c.p.).

La descrizione dell'istituto sin qui riportata sostanzialmente basa gli effetti estintivi della sospensione condizionale della pena sul passaggio del tempo, senza che si siano verificate ulteriori condotte di rilievo penale.

Il quadro normativo di riferimento, tuttavia, contiene importanti sollecitazioni ad utilizzare il periodo di sospensione per la realizzazione di condotte che abbiano un carattere riparatorio o retributivo.

Integrando la pronuncia con un contenuto fortemente prescrittivo, si viene dunque a sottolineare in termini che possono essere anche significativamente incisivi, la funzione specialpreventiva e rieducativa della pena, in linea con il dettato di cui all'art. 27 Cost.

2. La sua evoluzione verso la funzione riparatoria.

L'art. 165 c.p. è stato, infatti, interessato da numerose integrazioni normative, che hanno via via allargato la possibilità, se non la necessità, di ancorare il beneficio della sospensione condizionale della pena a fattive condotte riparatorie.

Già il legislatore del 1981 (con la cosiddetta legge di depenalizzazione n. 689/81) sostituendo integralmente il testo dell'art. 165 c.p., introduceva la possibilità — in ogni caso — di subordinare la sospensione condizionale della pena ad adempimenti socialmente significativi, così prevedendo che *“la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato”*.

Con la l. 145/2004, inoltre, si è ulteriormente ampliata la platea di intervento prescrittivo, con la previsione della possibilità — in assenza di opposizione del condannato — di richiedere l'adempimento di prestazione non retribuita a favore della collettività (*“se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determi-*

nato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”).

In applicazione di tale previsione, dunque, il giudice della cognizione ha sempre facoltà di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad adempimenti che rientrino nelle ipotesi sopra descritte.

Ma vi è di più.

Laddove si verta nell'ipotesi prevista dall'art. 164 ultimo comma c.p., vale a dire se si tratta di concessione del beneficio per la seconda volta, la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata ad adempimenti (così espressamente art. 165 co 2 c.p.).

3. Gli interventi relativi a specifiche categorie di reato.

A fronte di tale impostazione generale, va ancora ricordato che l'istituto è andato via via arricchendosi di previsioni speciali, per singole categorie di reato, venendosi così a delineare specifiche categorie di condotte riparatorie, costruite sulla tipicità della fattispecie richiamata.

Tra le più recenti, si ricordano in particolare le seguenti.

Con la l. 69/2015, è stato introdotto il co. 4 dell'art. 165 c.p. che impone di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-*quater* c.p. fatti salvi i diritti all'ulteriore risarcimento, laddove la sospensione sia concessa a seguito di condanna per reato contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia.

Il d.lgs. n. 7/2016 ha introdotto l'ultimo comma dell'art. 635 c.p., che impone che la condanna per danneggiamento condizionalmente sospesa sia subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (se il condannato non si oppone).

Con l. 36/2019 (il cd. “decreto Salvini” in tema di legittima difesa), è stato introdotto il co. 7 dell'art. 165 c.p., che impone in caso di condanna per il reato di cui all'art. 624-*bis* (furto in appartamento o con strappo) di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Da ultimo con l. 69/2019 (il cd. “Codice Rosso” entrato in vigore l'08.08.2019), si è aggiunto un ulteriore comma all'art. 165 c.p. prevedendosi in caso di condanna per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza ses-

suale, atti persecutori e lesioni personali aggravate dall'essere state commesse in occasione dei reati suddetti, che *“la sospensione della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*.

Come si vede, dunque, il ventaglio delle condotte richieste spazia dal tenore più strettamente risarcitorio a quello più francamente specialpreventivo, sino a giungere alla previsione di un vero e proprio obbligo di fare (il sottoporsi ad un percorso di recupero) indipendente dal consenso (o meglio dalla non opposizione) del condannato.

Quid iuris, dunque, se non vi sono le condizioni per dare attuazione agli adempimenti cui la sospensione della pena deve essere subordinata?

Ci si chiede, in particolare, se all'impossibilità di “costruire” un percorso riparatorio nei termini normativamente previsti debba conseguire l'esclusione dal beneficio o se, preso atto della suddetta impossibilità, si possa comunque dar corso alla sua applicazione. La giurisprudenza della suprema Corte non pare, allo stato, aver offerto criteri applicativi.

È prevedibile, sotto questo profilo, che si porranno significativi problemi applicativi quanto, in particolare, all'ultima delle previsioni citate. Infatti, affianco all'obbligo di partecipare a specifici percorsi di recupero che grava sul condannato per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale o stalking, è previsto che gli oneri economici del percorso gravino sul condannato stesso. La sua effettiva realizzazione, dunque, non potrà che essere condizionata dalla capacità economica del condannato. Inoltre, la legge non offre alcuna indicazione circa i requisiti di idoneità dell'ente o dell'associazione presso cui il percorso si venga a svolgere.

4. Il termine per l'adempimento degli obblighi.

A completamento della descrizione dell'istituto, va ancora ricordato che, nell'indicare gli adempimenti prescritti, il giudice deve prevedere anche il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti (art. 165 co. 5 c.p.). Ad ogni modo, laddove il termine non fosse indicato, si deve intendere corrispondente a quello della sospensione.

Costante la giurisprudenza sul punto. Tra le più recenti, segnalo la seguente pronuncia: *“In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della somma liquidata o provvisoriamente assegnata a titolo di risarcimento del danno, l'omessa indicazione del termine per l'adempimento del-*

l'obbligo non comporta violazione dell'art. 165 cod. pen., poiché in tal caso il termine per l'adempimento coincide con quello di cinque o due anni previsto dall'art. 163 cod. pen." (Sez. 5, n. 9855 del 08/11/2018).

Ad ogni modo, il termine indicato dal giudice non può essere antecedente al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che anche la pronuncia potrebbe essere passibile di riforma: *"Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere subordinato al pagamento della provvisoria riconosciuta alla parte civile da effettuarsi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, determinandosi, altrimenti, un'esecuzione "ante iudicatum" delle statuizioni penali della pronuncia"* (Sez. 6, n. 54647 del 25/10/2018).

Come si è detto, l'iter del percorso di sospensione si chiude con l'estinzione del reato allo scadere del termine normativamente previsto (5 anni per i delitti o 2 anni per le contravvenzioni).

5. Gli effetti dell'inottemperanza.

Se, tuttavia, nel corso del periodo di sospensione l'imputato commette un altro delitto, ovvero non adempie agli obblighi imposti, la sospensione condizionale della pena viene revocata.

Più in dettaglio, l'art. 168 c.p., determina i casi di revoca obbligatoria: *"qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli 2) riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p."*; e di revoca facoltativa, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato: *"quando il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p."*.

6. L'applicazione dell'istituto nella fase decisoria, la casistica del Tribunale di Milano.

Nell'esperienza quotidiana del Tribunale di Milano sono estremamente vari i casi in cui la sospensione condizionale della pena viene concessa in via subordinata alla realizzazione di un adempimento del tipo di quelli sin qui descritti.

La difficoltà di selezione dei dati rende difficile offrirne una seria valutazione statistica. Le osservazioni che seguono, dunque, poggiano su dati di esperienza.

Nei casi in cui si tratti di applicazione facoltativa dell'istituto, il tenore delle decisioni così orientate poggia solitamente sulla necessità di rendere maggiormente solido il giudizio prognostico favorevole, ancorandolo ad una condotta che renda concreto l'allontanamento dal contesto delittuoso e costituisca un dato di interesse processuale per l'imputato stesso.

6.1. Nella trattazione dei reati ai danni dei cosiddetti soggetti deboli (materia della quale mi occupo) è molto frequente l'utilizzo dell'istituto anche per sollecitare la prosecuzione di un percorso di recupero già avviato nel corso del processo.

Mi riferisco, in particolare ai casi in cui le condotte di maltrattamento in famiglia (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) sono accompagnate dalla circostanza aggravante dell'aver agito in stato di ubriachezza abituale o di alterazione altrettanto abituale da abuso di stupefacenti (artt. 93 e 94 c.p.).

Spesso nel corso del processo si sollecita l'avvio di contatti con il SerT od il NOA territorialmente competente, così da agevolare il percorso di assunzione di consapevolezza della condotta ed aiutare il soggetto a staccarsi progressivamente dalla dipendenza. Se tale percorso si avvia effettivamente, ciò costituisce un significativo indice di abbassamento del pericolo di recidiva tipico di questo tipo di reati. Pertanto, sarà agevole affermare che in presenza di una pena che consenta l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, sia opportuno che esso sia subordinato alla prosecuzione del percorso avviato, secondo le modalità che saranno indicate dagli operatori del servizio che ha in carico il soggetto, per un tempo che non potrà superare quello corrispondente alla pena sospensivamente irrogata.

Così, per esempio, in un caso di maltrattamenti in famiglia agiti da un giovanissimo imputato tossicodipendente, ai danni della nonna presso la quale viveva:

“La giovane età dell'imputato, la sua incensuratezza ed il serio avvio di un programma tendente ad affrontare i problemi di tossicodipendenza nel contesto dei quali si sono svolti i fatti qui giudicati, consentono di formulare una prognosi favorevole nei suoi confronti, potendosi ipotizzare che egli si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati.

Tuttavia, il programma in questione non è ancora sufficientemente consolidato, cosicché pare utile ancorare la prognosi favorevole ad un concreto comportamento che sia processualmente conveniente per l'imputato.

Ai sensi dell'art. 165 u.c. c.p., pertanto, si concede il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla prosecuzione del programma avviato presso il SerT di Gorgonzola, sino a esaurimento e comunque per la durata della pena." (sent. 26.01.2017 IX sezione penale).

Altrettanto vale laddove si sia accertato l'avvio di un percorso di sostegno psicologico.

In un caso di stalking realizzato da un giovanissimo imputato ai danni di una giovanissima persona offesa, si è così ritenuto:

"Ricordato che A.P. è incensurato, richiamata la sua giovane età e la prospettiva di elaborazione di quanto accaduto da lui stesso coltivata, anche con un sostegno psicoterapeutico, sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Occorre, tuttavia, ancorare il giudizio prognostico favorevole ad una condotta processualmente apprezzabile che renda tangibile il riscontro della effettiva serietà del percorso di revisione del proprio operato, anche al fine di consolidarne la consistenza nel tempo. Il beneficio della sospensione condizionale della pena è pertanto subordinato al versamento di quanto di seguito indicato a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva entro 4 mesi dal giudicato, nonché alla prosecuzione del percorso di sostegno terapeutico nei termini che saranno indicati dai curanti." (sent. n. 4109/19 del 26.03.2019 sez. IX penale).

6.2. Ancora, nell'esperienza applicativa, è frequente l'utilizzo dell'istituto per garantire l'interruzione della condotta delittuosa. Primo passo per l'avvio di qualunque intervento ripartivo.

Lo strumento è particolarmente efficace in materia di omesso versamento del dovuto a titolo di mantenimento dei figli minori, a seguito di separazione tra coniugi (art. 570, ora 570-*bis* c.p.), ove, anche grazie al tenore edittale della sanzione prevista, non elevato, è agevole stabilire che la pena della reclusione (solitamente molto contenuta) sia condizionalmente sospesa e che il beneficio sia subordinato alla restituzione di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno ed all'avvio del regolare versamento del dovuto per il futuro.

6.3. In tema di sottrazione internazionale di minori (art. 574-*bis* c.p.), in un caso in cui, al momento della decisione, il minore si trovava ancora all'estero e la responsabilità genitoriale del denunciante era altrettanto compromessa da tempo, si è ritenuto di subordinare la sospensione della pena alla concreta agevolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della persona offesa: *"Sussistono le condizioni formali per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerata la permanenza della*

condotta, tuttavia, si ritiene necessario ancorare il giudizio prognostico favorevole ad una condotta che porti alla cessazione degli effetti del reato e dunque al ripristino effettivo dell'esercizio della potestà genitoriale in capo a M.L. G. entro due mesi dal giudicato" (sent. n. 13052/18 del 16.11.2018 IX sezione penale).

6.4. Analogamente volte all'interruzione della permanenza del reato sono le numerose pronunce in tema di occupazione abusiva di edifici di uso pubblico, ed in particolare di abitazioni realizzate in regime di edilizia popolare, con le quali si prevede che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al rilascio dell'immobile abusivamente occupato.

6.5. Altrettanto frequente l'applicazione dell'istituto per ottenere la restituzione del dovuto a Equitalia, a seguito di condanna per evasione fiscale, o all'INPS a seguito di condanna per omesso versamento contributivo a favore dei propri dipendenti.

7. La verifica nella fase esecutiva mediante incidente di esecuzione, casistica.

La verifica della effettiva attuazione dell'adempimento richiesto è effettuata dal Pubblico Ministero al momento del passaggio in giudicato della sentenza, per la sua esecuzione ai sensi degli artt. 655 ss. c.p.p.

Se l'adempimento richiesto non è stato effettuato, o lo è stato solo parzialmente, il Pubblico Ministero dovrà promuovere incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 665 ss cpp., così sollecitando la pronuncia sul punto del Giudice dell'esecuzione.

Il Tribunale di Milano ha strutturato la materia degli incidenti di esecuzione attribuendone la competenza ad un'unica sezione, la XI penale, grazie al lavoro della quale si è venuta a formare una elaborazione giurisprudenziale di merito uniforme e coerente e per questo connotata da trasparenza e prevedibilità.

È dunque di particolare interesse verificarne i contenuti e le linee di orientamento.

Per quanto riguarda, in particolare, la materia della sospensione condizionale della pena, si può affermare che una significativa incidenza è data dalle ipotesi in cui il Tribunale è chiamato a verificare l'effettivo avveramento delle condizioni cui la sospensione della pena era stata subordinata.

La casistica attuativa copre una vasta gamma di ipotesi.

7.1. Tra gli adempimenti richiesti in chiave più francamente ripristinatoria si evidenziano gli obblighi in materia edilizia ed ambientale, quali, ad esempio, l'obbligo di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate; l'obbligo di corretto smaltimento di rifiuti solidi o liquidi; di ripristino di impianti di depurazione così da garantire il rispetto dei limiti di legge nelle acque reflue.

7.2. Altrettanto, se non più frequenti, le ipotesi in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena è condizionato ad adempimenti risarcitori o restitutori.

7.3. Più complesse, le vicende relative all'attuazione di obblighi di fare, con particolare riferimento alla sollecitazione a sottoporsi a programmi di sostegno psicologico o di gestione di alcol o tossicodipendenza.

7.4. Purtroppo, la possibilità di rilevazione statistica dei dati è ancora di difficile realizzazione.

Da una rilevazione informale effettuata appositamente per questa occasione è emerso che:

— dal 01.05.2019 al 01.10.2019 su 85 provvedimenti di revoca della sospensione condizionale della pena 17 riguardano casi di sospensione concessa ai sensi dell'art. 165 cp (pari al 20%).

Significativa la casistica offerta dalla sezione, evidentemente orientata a consentire il raggiungimento dello scopo risarcitorio e specialpreventivo con la effettiva attuazione dell'adempimento richiesto.

A tal fine sono frequenti i casi in cui viene concessa una estensione del termine fissato dal giudice della cognizione per l'adempimento, con eventuale fissazione di udienze interlocutorie per verificare l'effettiva progressione dell'attività richiesta, sino al suo completo esaurimento.

Od ancora, si ritiene comunque sufficientemente adempiuta la condizione richiesta anche se non perfettamente coincidente con la prescrizione.

Non va, infatti, dimenticato, che l'applicazione più frequente dell'istituto ha ad oggetto il versamento di somme di denaro. Sia a titolo riparatorio che risarcitorio.

7.5. Nel prescrivere il pagamento di somme di denaro, il giudice deve comunque tener conto delle condizioni economiche dell'imputato. La Supre-

ma Corte lo ha più volte ribadito, affermando che l'istituto deve volgere al reinserimento sociale dell'imputato che non può essere frustrato dalla sua condizione economica pregiudizievole: *“In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per consentire al giudice di merito di verificare se l'imputato, dichiarato fallito dopo la sentenza di condanna di primo grado, avesse perduto l'amministrazione del proprio patrimonio con conseguente impossibilità di adempiere personalmente al pagamento della provvisoria).”* (Sez. 6, n. 25413 del 13.05.2016).

In attuazione di tale principio, dunque, la XI sezione del Tribunale di Milano ha, per esempio, rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena formulata dal Pubblico Ministero a seguito del mancato adempimento all'obbligo di versare la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile (quantificata in € 78.146.87) entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

La motivazione del rigetto si è fondata sulla riscontrata incapacità economica dell'imputato, che era risultato versare in condizione di assoluta indigenza e privo della capacità di produrre reddito essendo settantacinquenne (circostanze emerse sulla base di documentazione completa ed analitica). Tenuto comunque conto del fatto che egli provvedeva a garantire l'adempimento nei limiti delle proprie possibilità, con il versamento della somma corrispondente al quinto della pensione percepita.

Aspetto quest'ultimo significativo ai fini del sufficiente consolidamento del giudizio prognostico favorevole (proc. n. 30023/2016 SIEP ud. 13.12.2018).

È di tutta evidenza, ad ogni modo, che le eventuali difficoltà economiche debbono essere seriamente riscontrate e non è sufficiente il generico richiamo ad una situazione di difficoltà.

Così, in un altro caso in cui la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al versamento delle somme indicate a titolo di risarcimento del danno e di provvisoria a favore delle parti civili costituite, entro 3 mesi dal giudicato, il Tribunale ha accolto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena preso atto che, pur essendo ampiamente trascorso il termine fissato dalla sentenza, l'imputato aveva effettivamente do-

cumentato difficoltà economiche ma non era comunque privo di reddito, ed ancora non era *“provata l'impossibilità economica di far fronte quanto meno in parte agli ulteriori pagamenti (unitariamente modesti); rilevato che a seguito di svariati rinvii della decisione, non è emersa alcuna prospettiva concreta in ordine all'intenzione di provvedere quantomeno ad una parte dei pagamenti in tempi ragionevoli e determinati”* (n. 30082/2010 SIEP).

Analogamente, si giungeva alla revoca della sospensione, in esecuzione di sentenza che disponeva il versamento della somma di € 3000,00 a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile costituita, entro 6 mesi dal giudicato. Nella specie si è accertato che l'imputato non aveva provveduto al versamento, pur avendo disponibilità economica, lamentando la difficoltà operativa ad aderire alla prescrizione a causa del trasferimento della parte civile nel paese di origine. Ottenuto un rinvio per attivarsi, si accertava che *“ancora ad oggi nessuna somma era stata versata e che le parti si erano semplicemente accordate in forma verbale ad un versamento rateizzato di 100 euro al mese a partire dal mese di luglio, somma che, peraltro, neppure risulta essere stata prima dell'udienza versata”* (proc. n. 30064/18 DSIEP ud. 09.07.2019).

7.6. In tema di prescrizioni miranti ad ottenere il corretto smaltimento dei rifiuti e la bonifica del suolo ove era stata realizzata una discarica abusiva, il Tribunale ha accolto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena formulata dal Pubblico Ministero. La motivazione dell'ordinanza esamina gli elementi di fatto che consentono di ritenere provato che il condannato avesse concretamente ricevuto le missive con le quali la Provincia di Milano, in ripetute occasioni, lo sollecitava a presentare un piano di intervento per dar corso alla bonifica richiesta. Ritenuto provato che i solleciti erano stati ricevuti e che ad essi non era seguita alcuna risposta, il Tribunale valutava che *“tale inequivocabile comportamento è già di per se stesso incompatibile con la condotta cui è stata condizionata la sospensione della pena, poiché P. non solo non si è in alcun modo attivato, ma ha deliberatamente evitato il contatto con gli organi provinciali per concordare le modalità richieste”* (proc. N. 372/2012 IE).

7.7. Con riferimento alle richiamate prescrizioni a contenuto più francamente specilpreventivo, anche in questo ambito si registra una evidente tendenza a supportare il compimento del percorso, concedendo la dilatazione del termine fissato in sentenza per il compimento dell'attività socialmente utile o del percorso di cura.

7.8. Solo a fronte di persistente inerzia si giunge alla revoca del beneficio. Così in tema di attività non retribuita a favore della collettività, che andava realizzata entro 6 mesi dal giudicato presso un ente che doveva essere individuato dallo stesso condannato, si è giunti a disporre la revoca del beneficio preso atto che, a seguito di due rinvii concessi in sede esecutiva, l'interessato *“ha dichiarato di non avere ancora individuato l'ente, limitandosi a precisare di aver fornito copia della sentenza al proprio legale circa un mese prima”* (proc. N. 1253/2018 I.E.).

Ed ancora, in tema di programma multidisciplinare di cura presso il CAD (Centro di Accoglienza per le Dipendenze e il Disagio Sociale), si è disposta la revoca della sospensione condizionale della pena preso atto che, a fronte di diversi richiami alla puntuale prosecuzione del programma, esso era stato interrotto dopo alcuni mesi dal suo avvio, senza alcuna giustificazione (proc. N. 2510/15 I.E.).

7.9. Una osservazione a parte merita il frequente caso in cui la sospensione condizionale della pena sia subordinata al versamento a favore della persona offesa dal reato, di quanto indicato a titolo di provvisionale.

Poiché la determinazione sulla provvisionale è immediatamente esecutiva per legge (art. 540 co. 2 c.p.p.), la persona offesa dal reato potrà esigere l'adempimento immediatamente dopo la pronuncia della sentenza, dunque anche prima del suo passaggio in cosa giudicata.

Tuttavia, per valutare se l'adempimento restitutorio sia stato realizzato ai fini della sospensione condizionale della pena, occorrerà attendere che giunga a scadenza il termine indicato in sentenza per l'adempimento.

La giurisprudenza della XI sezione del Tribunale di Milano sembra adottare un principio di maggior rigore in questo caso, poiché la valutazione dell'inerzia del condannato tiene necessariamente conto anche della concreta possibilità di dare autonoma attuazione al contenuto prescrittivo della sentenza anche prima del suo passaggio in giudicato.

Dunque, nelle pronunce relative a tali ipotesi, si registra una minore disponibilità alla concessione di ulteriori termini per l'adempimento.

Così in un caso di appropriazione indebita di somme di denaro appartenenti ad un condominio, si è immediatamente revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, preso atto del mancato versamento di quanto dovuto a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva (€ 5000,00) entro il termine stabilito in sentenza (proc. N. 30038/15 SIEP).